A seguito della modifica, le scadenze per gli adempimenti antincendio per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto sono dunque prorogate come segue:

SOGGETTI OBBLIGATI	PRESENTAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA SCIA PARZIALE	COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI
Attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994	**30 giugno 2020**	**31 dicembre 2021**
Strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate: nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018[1]; nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017[2]; nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017	**31 dicembre 2020**	**30 giugno 2022**
Rifugi alpini	Il termine per la presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e dell'istanza di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 151 del 2011 è prorogato al **31 dicembre 2020**	

[1] *Come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018.*

[2] *Come individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.*